

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANDREA PECORELLI (già Presidente della Soc. Viterbese) (nota n. 3058/764pf06-07/MA/ma del 2.12.2008)

Il deferimento

Con provvedimento del 2 dicembre 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Andrea Pecorelli, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Viterbese Calcio per rispondere della violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S.; atteso che nella seduta della Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C del 17 novembre 2006 l'avv. Angelo Antonio Ranucci affermava che gli ultimi 30.000,00 euro pervenuti dalla lega erano stati sottratti dall'amministratore della società non più in carica. Accertato che la predetta Società riceveva dalla LPSC in conto accordo di mutualità 2004/2005, un assegno circolare per l'importo di € 30.000,00; che detto assegno circolare veniva versato presso il conto intestato alla Società in data 21 giugno 2006 con girata a firma del Pecorelli. Successivamente in data 23 giugno 2006, dal medesimo conto corrente intestato alla Viterbese Calcio, venivano emessi quattro assegni circolari, dell'importo di € 4.000,00 ciascuno e venivano altresì prelevati € 9.000,00, mentre, il 26 giugno seguente, veniva eseguito un ulteriore prelevamento di € 5.000,00, per un totale di € 30.000,00; tutte le predette operazioni bancarie risultavano eseguite dal sig. Andrea Pecorelli.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione di anni uno di inibizione.

I motivi della decisione

La Commissione esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati appare del tutto evidente la violazione commessa dall'allora presidente della Viterbese Calcio, sig. Andrea Pecorelli, che distraeva in suo favore, con più azioni, la somma di € 30.000,00, inviata a mezzo assegno circolare dalla LPSC, in conto accordo di mutualità 2004/2005.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità del deferito, irroga la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno).

(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' US SESTRI LEVANTE (nota n. 5312/538pf08-09/AM/ma del 12.3.2009)

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti che hanno concluso come da verbale, osserva:

Il Procuratore Federale, con proprio atto in data 12 marzo 2008, ha deferito innanzi a questa Commissione, la U.S. Sestri Levante, in quanto ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 4 co. 1 C.G.S., per aver il proprio tesserato, Sig. Adriano Buffoni, all'epoca dei fatti, allenatore, rilasciato sul sito internet www.dilentantissimo.it una intervista dal contenuto ritenuto lesivo degli organi federali, intervista pubblicata il 9.XII.2008 e non smentita dall'autore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non v'è dubbio che le dichiarazioni rese dal Sig. Buffoni tesserato, per la U.S. Sestri Levante, e pubblicate il 9.XII.2008 sul sito internet www.dilettantissimo.it, abbiano un contenuto offensivo e rientrino quindi, in quanto lesive della reputazione di persone e di organismi federali, nella fattispecie prevista dall'art. 5 co. 1 CGS, comportando per l'autore la violazione dell'art. 1 co. 1 del CGS.

Ne consegue, per la Società la responsabilità indiretta per il fatto del proprio tesserato così come previsto dall'art. 4 co. 1 del CGS.

Va osservato, tuttavia che la U.S. Sestri Levante, venuta a conoscenza delle dichiarazioni rese dal Sig. Buffoni, ha provveduto immediatamente a comunicare all'organo di informazione a cui tali dichiarazioni erano state rese e che ne aveva consentito la diffusione, che "la Società USD Sestri Levante prende(va) le distanze e si dissocia(va) da quanto affermato in merito alle dichiarazioni relative alla Soc. Novese, non condividendole e ritenendo la loro esternazione prettamente personale" chiedendo espressamente che il messaggio di dissociazione venisse pubblicato, proprio al fine di evitare sanzioni di natura disciplinare.

Tale atteggiamento rientra tra quelli previsti dall'art. 5 n. 7 del CGS, costituendo la pubblica dissociazione, una attenuante che consente di irrogare la sanzione anche in misura inferiore al minimo o addirittura, in casi eccezionali esser ritenuta una esimente.

Nel caso di specie, la Commissione, riconosce che la USD Sestri Levante, ha tenuto un comportamento di dissociazione immediata ed assoluta, e che ricorrono le condizioni di eccezionalità trattandosi di dichiarazioni rese a mezzo telefono e quindi in condizioni tali che comunque non potevano essere impedita dalla Società.

P.Q.M.

La CD nazionale rigetta il deferimento a carico della Soc. US Sestri Levante.

(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZIO (all'epoca dei fatti Dirigente della Soc. ASD Bojano, attualmente Presidente), WALTER ALBERTO BRANDONI (dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA' ASD BOJANO (nota n. 4542/1465pf07-08/SS/en del 12.2.2009)

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti che hanno concluso come da separato verbale, osserva:

Il Procuratore Federale, con proprio atto del 12 febbraio 2009, deferiva innanzi a questa Commissione, i Sigg.ri Egidio Paolo Amatuzio, dirigente, all'epoca dei fatti della A.S.D. Bojano, Società militante in serie D, Walter Alberto Brandoni, dirigente-accompagnatore e la stessa Società ASD Bojano; i primi due per violazione dell'art. 1 co. 1 CGS; la terza per

violazione dell'art. 4 co. 1 CGS. Motivo del deferimento era da ricercare nell'aver consentito al Sig. Alessandro Cruciani, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere attività di allenatore, in occasione della gara Tolentino-Bojano, giocata il 30.03.2008, senza che questi fosse regolarmente tesserato per la predetta Società.

A seguito di email inviata in data 3 aprile 2008 da tale Mauro De Angelis (MARK GIOVE) all'ufficio tesseramenti interregionale, con la quale si denunciava la irregolare posizione del Sig. Cruciani Alessandro, quale allenatore non tesserato dell'A.S.D. Bojano, l'ufficio indagini promuoveva accertamenti volti ad acclarare che il Sig. Cruciani, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, pur non essendo tesserato con la predetta Società, in occasione della partita Tolentino-Bojano, giocata il 30.03.2008, era stato iscritto nella lista compilata a cura del dirigente-accompagnatore Sig. Walter Alberto Brandoni, quale allenatore.

La circostanza veniva confermata dal Sig. Paolo Amatuzio che, sentito dal Collaboratore del Procuratore Federale, dichiarava di essere a conoscenza che in occasione di una indisponibilità temporanea dell'allenatore ufficiale Sig. Karel Zeman, la Società, in un momento di difficoltà "si è avvalsa per un brevissimo periodo, del Cruciani, che in passato aveva collaborato con Zeman". Soggiungeva l'Amatuzio "che l'inserimento della distinta del Bojano, era frutto di un errore del dirigente-accompagnatore che aveva ritenuto che la Società avesse un margine di tempo per la ricerca di un nuovo allenatore o comunque che questo potesse sostituire Zeman per un brevissimo periodo". Accertato il fatto nella sua materialità, occorre verificare se soggetti deferiti ne debbano rispondere.

Quanto al sig. Alberto Brandoni, non sussistono dubbi essendo il medesimo autore della distinta nella quale figura quale dirigente accompagnatore.

Diversa appare la posizione dell'Amatuzio che all'epoca dei fatti era un semplice consigliere e quindi sfornito di ogni potere decisionale. Il fatto che in sede di dichiarazioni rese al Procuratore federale, abbia ammesso di essere stato a conoscenza del fatto, non lo pone nella condizione di esserne ritenuto responsabile.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, infligge a Walter Alberto Brandoni l'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Soc. ASD Bojano l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Respinge il deferimento nei confronti di Egidio Paolo Amatuzio.

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRA MARONI E ALESSIA MANDOLINI (calciatrici tesserate per la Soc. ACDF Virtus Romagna), PAOLA BARTOLANI (dirigente della Soc. ACDF Virtus Romagna) E DELLA SOCIETA' ACDF VIRTUS ROMAGNA (nota n. 4092/010pf08-09/AM/ma del 27.1.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 27 gennaio 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione le sigg.re Maroni Alessandra, Mandolini Alessia e Bartolani Paola, e la soc. ACDF Virtus Romagna, per rispondere le prime tre della violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, per avere ciascuno con le condotte rispettivamente poste in essere tenuto comportamenti non improntati ai principi di lealtà, correttezza e probità in relazione alla partecipazione alla gara di Maroni Alessandra sotto il nome di Mandolini Alessia e di aver rappresentato con dichiarazioni all'organo di Giustizia Sportiva circostanze non corrispondenti alla realtà; la Società per la violazione dell'art. 4, comma 2

Del CGS per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte alle sue tesserate.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità delle deferite e l'irrogazione della sanzione di anni uno di squalifica per le calciatrici, l'inibizione per anni uno alla dirigente Paola Bartolani e la sanzione della penalizzazione di punti 3 da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, oltre all'ammenda di € 1.000,00 per la Società.

Solo la calciatrice Maroni Alessandra, ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva, con la quale si dichiara estranea ai fatti a lei addebitati.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge in modo chiaro e palese, che la Maroni Alessandra ha partecipato alla gara del campionato primavera femminile, Coriano Junior – Virtus Romagna, del 19 aprile 2008, con la maglia n° 6 ed in qualità di capitano, in sostituzione della Mandolini Alessia, così come indicato nella distinta delle calciatrici partecipanti alla predetta gara. Tale violazione è del tutto avvalorata, indiscutibilmente, dall'arbitro dell'incontro, sig Dyrmishi Heris, che in data 9 settembre 2008, presso il Comitato Provinciale di Rimini, innanzi al collaboratore della Procura Federale, dopo rituale confronto tra la Mandolini e la Maroni, affermava con certezza di non aver mai visto la prima tanto più in veste di capitano e calciatrice nella partita in questione; mentre riconosceva senza ombra di dubbio la Maroni, come colei che aveva partecipato alla partita come capitano della Soc. Virtus Romagna e come colei che aveva incontrato successivamente nello spogliatoio della predetta società dichiarandosi sprovvista di documenti di riconoscimento.

Ne consegue per tabulas la responsabilità della calciatrice Mandolini Alessia e della dirigente Bartolani Paola che hanno affermato e sottoscritto agli Organi di Giustizia Sportiva circostanze non veritiere e reali, in relazione ai fatti meglio indicati e specificati in epigrafe.

Per quanto sopra argomentato e dedotto, risponde la Virtus Romagna della violazione ex art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alla violazioni ascritte al proprio dirigente ed alle proprie tesserate all'epoca dei fatti.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la squalifica per mesi 6 (sei) alle calciatrici Alessia Mandolini e Alessandra Maroni, l'inibizione per mesi 6 (sei) alla dirigente Paola Bartolani e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Soc. ACDF Virtus Romagna.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(200) – APPELLO DELLA SOCIETA' AS/CS PROSPETTIVE AVVERSO L'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. STEFANO LUCCI (Vice Presidente della Soc. AS/CS Prospettive) E L'AMMENDA DI €500,00 ALLA SOC. AC/CS PROSPETTIVE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 77 del 26.2.2009).**

A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Lazio ha

applicato nei confronti del sig. Stefano Lucci l'inibizione per mesi sei ed alla Soc. AS/CS Prospettive l'ammenda di € 500,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la Soc. Prospettive chiede l'annullamento della sanzione pecuniaria inflitta in subordine una congrua riduzione.

In data odierna nessuno è comparso per la Società reclamante mentre per la Procura federale è presente l'avv. Vescuso il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 29 aprile 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete